

Trento, 11 Marzo 2020

Oggetto: Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Gentile Cliente,

con il presente avviso si informa che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e' stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con la successiva Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29 febbraio 2020 n. 642, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, e' stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

In particolare L'art. 1, comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di impossibilita' temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo e' altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (vedere elenco in calce alla presente comunicazione), ovvero strettamente connessi alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei medesimi mutui , fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione del danno subito.

La facoltà di sospensione dovrà essere esercitata entro 30 giorni dalla data del presente avviso.

L'importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca - a decorrere dalla scadenza prevista dal Piano di Ammortamento originario - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate.

Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione ovvero in unica soluzione contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del finanziamento.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di finanziamento in essere, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutuo ipotecario.

Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate, è possibile rivolgersi alla propria filiale di riferimento. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.mediocredito.it.

Allegato 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) **Bertonico;**
- b) **Casalpusterlengo;**
- c) **Castelgerundo;**
- d) **Castiglione D'Adda;**
- e) **Codogno;**
- f) **Fombio;**
- g) **Maleo;**
- h) **San Fiorano;**
- i) **Somaglia;**
- j) **Terranova dei Passerini.**

Nella Regione Veneto:

- a) **Vo'.**